COPIA

Comune di
Foiano della Chiana

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 31/01/2023

DELIBERAZIONE N. 11

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNUALITA' 2023.

L'anno duemilaventitré addì trentuno del mese di gennaio alle ore 10:00 in Foiano della Chiana nella sala della Giunta Comunale.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa trasmissione degli inviti, avvenuta nei modi e nei termini di legge, sono intervenuti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	SONNATI FRANCESCO	Si	
Vice Sindaco	FRANCI JACOPO	Si	
Assessore	COREI GABRIELE		Si
Assessore	BIGLIAZZI ELENA	Si	
Assessore	DONATI ELENA LUNA		Si

Totale Presenti: **3**	Totale Assenti: **2**

Presiede il Sig. Sonnati Francesco, nella sua qualità di Sindaco, e partecipa il Vice Segretario Comunale, Pacelli Paola

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 23 del 14/03/2011 recante disposizioni in materia di federalismo municipale ha:
- introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di 5 € per notte di soggiorno;
- previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 23/2011, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta in conformità della quale i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'Art. 52 del D. Lgs. 446/ 15/12/1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative di titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4 nel caso di mancata emanazione del Regolamento nazionale entro il citato termine di 60gg. dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 23/2011, (decreto entrato in vigore il 07/04/2011) i comuni possono comunque adottare gli atti ivi pervisti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

DATO ATTO che nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento di attuazione, con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 18 del 09.03.2012, adottata con i poteri della Giunta Comunale, era stato disposto di avviare le procedure necessarie per l'istituzione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 comma 1 del D Lgs. 23/2011;

VISTO l'art. 4, comma 7 del D.L. n. 50 del 24/04/07, convertito dalla L. 95 del 21/06/2017, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della L. n. 296 del 27/12/2006, nonché in deroga all'art. 1 comma 26, della L. n. 208 del 28/12/2015;

EVIDENZIATO che con Decreto della Regione Toscana n. 2994 del 06/03/2018 ad oggetto: "Iscrizione dei Comuni nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte ai fini dell'istituzione dell'imposta di soggiorno, ai sensi della Del. G.R. n. 141/2018" il Comune di Foiano della Chiana è stato iscritto nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte;

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 1 del 24.01.2023, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di soggiorno", ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 23 del 14.03.2011, a valere dal 01.04.2023;

RITENUTO pertanto di dover approvare le tariffe dell'imposta di soggiorno per i pernottamenti effettuati nelle strutture, ove presenti sul territorio comunale, al fine di consentire l'immediata applicazione a valere dall'01.04.2023, come risultanti dall'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, "*in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli*

Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art .49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe dell'imposta di soggiorno per i pernottamenti effettuati nelle strutture, ove presenti sul territorio comunale, al fine di consentire l'immediata applicazione a valere dall'01.04.2023, come risultanti dall'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di precisare che in assenza di deliberazioni annuali le suddette tariffe si intenderanno confermate;
4. di precisare che il gettito dell'imposta di soggiorno sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali.

DELIBERA

di dichiarare, a voti unanimi e separati, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00, al fine di consentire l'applicazione delle nuove tariffe garantendo altresì una adeguata informazione preventiva agli utenti potenzialmente interessati.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Sonnati Francesco	Il Vice Segretario Comunale Pacelli Paola

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Foiano della Chiana ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.